



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA
DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione

1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146

DOCUMENTO SULLE RENDITE

- Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 13 marzo 2025 -

Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende FIAT FIPDAF - Fondo Pensione

DOCUMENTO RELATIVO ALLE RENDITE

(ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA)

Il presente documento disciplina, nei confronti dell'aderente, l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita del Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende Fiat – FIPDAF – Fondo Pensione (più avanti detto Fondo), al momento del pensionamento nel sistema previdenziale obbligatorio di appartenenza, in conformità all'art. 11 dello Statuto attualmente vigente.

Che cosa è la rendita?

La rendita è una prestazione periodica, ovvero una somma calcolata in base al capitale accumulato, al sesso e all'età, che sarà pagata periodicamente dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita.

La pensione complementare - Prestazione erogata in forma di rendita

1. In base alle norme statutarie e regolamentari del FIPDAF, dal momento del raggiungimento del diritto di accesso alle prestazioni nel sistema previdenziale obbligatorio e per tutta la durata della vita, le prestazioni del Fondo saranno erogate sotto forma di rendita vitalizia, ossia una pensione determinata con riferimento ai contributi versati e capitalizzati, ai rendimenti realizzati dalla gestione, all'età e al sesso del beneficiario. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione.
2. Il FIPDAF garantisce a ogni aderente/assicurato una prestazione previdenziale integrativa attraverso il versamento sistematico di contributi mensili variabili; l'insieme dei contributi versati a favore di ogni aderente/assicurato deve intendersi un unico atto di previdenza protratto fino alle scadenze stabilite.
3. Le prestazioni pensionistiche vengono erogate sotto forma di rendita vitalizia, mediante apposita convenzione stipulata dal Fondo con l'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A.. A tal fine si intende per:
 - **Assicurato:** il Dirigente iscritto al FIPDAF, indicato come tale dal Fondo stesso.
 - **Contraente:** il Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende FIAT – FIPDAF – Fondo Pensione (è il fondo pensione che ha stipulato la convenzione).
 - **Beneficiario:** in caso di vita l'iscritto stesso; in caso di morte dell'iscritto che sta fruendo della erogazione in rendita, la persona indicata quale beneficiario della eventuale prestazione di reversibilità.
4. Pertanto la convenzione assicurativa è lo strumento che consente al Fondo di far fronte ai propri impegni nei confronti degli aderenti conseguenti all'erogazione di una prestazione in rendita.

5. La convenzione contiene i principi di determinazione della rendita, anche per quanto riguarda la rivalutazione della rendita stessa durante il periodo di erogazione e le opzioni esercitabili dal beneficiario in materia di reversibilità.

Misura della prestazione erogabile in rendita

1. Ciascun iscritto può scegliere di percepire tutta la prestazione in forma di rendita oppure parte della prestazione in forma di capitale e parte in forma di rendita. Tuttavia, in base alla data di adesione dell'aderente/assicurato alla previdenza complementare, possono sussistere alcuni vincoli:

- Il “*vecchio iscritto*” (iscritto a forme di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993, che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) ha la **possibilità** di richiedere la prestazione pensionistica interamente in rendita o interamente in capitale o ancora in forma mista.
- Per il “*nuovo iscritto*” (iscritto a forme di previdenza complementare per la prima volta dal 28 aprile 1993) la legge prevede che almeno il 50% della posizione previdenziale maturata sia erogato sotto forma di rendita. Solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2025 l'assegno sociale è pari a € 7.002,97) è possibile liquidare tutta la prestazione in forma di capitale.

2. In ogni caso, attraverso la leva fiscale, le nuove norme intervenute in materia orientano gli iscritti a optare per la prestazione in rendita che istituzionalmente meglio risponde alla finalità previdenziale prevista dalla riforma.

Tipologie di rendita

1. Il FIPDAF, mediante convenzione con la Compagnia Assicuratrice Generali Italia S.p.A., offre ai suoi aderenti la possibilità di scegliere tra diversi tipi di rendita tra loro alternativi:

- **Rendita vitalizia:** si tratta di una pensione determinata con riferimento ai contributi versati e capitalizzati, ai rendimenti realizzati dalla gestione, all'età e al sesso dell'assicurato. Viene corrisposta all'assicurato finché lo stesso è in vita.
- **Rendita reversibile:** in questo caso, la pensione viene erogata all'assicurato finché in vita; successivamente al suo decesso viene invece erogata, totalmente o parzialmente (in base alla percentuale di reversibilità inizialmente prevista), a favore della persona (testa reversionaria) designata finché la stessa è in vita, ma solo se sopravvive all'assicurato. L'importo della rendita reversibile è inversamente proporzionale alla percentuale di reversibilità (a parità di capitale da convertire, una rendita reversibile al 100% sarà minore di una rendita reversibile al 60%).
- **Rendita certa per 5/10 anni:** la rendita è erogata con certezza per un periodo di 5 o 10 anni (a scelta) a prescindere dall'esistenza in vita dell'assicurato. In caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza dei 5 o 10 anni, si continua a erogare a suo favore lo stesso importo di rendita, che diviene quindi vitalizia. Invece, in caso di morte dell'assicurato avvenuta nel corso del periodo di fruizione della rendita certa, alla scadenza dello stesso, cessa la corresponsione della rendita agli eredi.
- **Rendita vitalizia immediata con maggiorazione per LTC (rendita long term care):** analogamente alla rendita vitalizia, si tratta di una pensione erogabile fino a che l'assicurato è in vita; l'importo della rendita però raddoppia in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza da parte dell'assicurato stesso.

- **Rendita reversibile con maggiorazione per LTC:** funziona come la rendita reversibile sopra descritta, ma l'importo erogato raddoppia in caso di perdita di autosufficienza da parte dell'assicurato principale. Il raddoppio cessa dal momento del decesso dell'assicurato principale non autosufficiente, nel caso in cui l'erogazione continui a favore della testa reversionaria sopravvivenente.
- **Rendita certa per 5/10 anni con maggiorazione per LTC:** funziona come la rendita certa per 5/10 anni sopra descritta, ma anche in questo caso l'importo erogato raddoppia in caso di perdita di autosufficienza da parte dell'assicurato. Il raddoppio cessa dal momento del decesso dell'assicurato non autosufficiente, nel caso in cui l'erogazione debba continuare per il residuo periodo certo.
- **Rendita vitalizia rivalutabile con contro assicurazione:** prevede il pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile finché l'assicurato è in vita e, al momento del suo decesso, il pagamento ai soggetti dallo stesso designati, pari alla differenza, se positiva, tra l'importo convertito in rendita e il prodotto dell'ammontare dell'ultima rata di rendita che precede la data del decesso per il numero di rate effettivamente corrisposte. Occorre considerare che, a parità di capitale da convertire, l'importo delle rendite reversibili e delle rendite certe è meno elevato dell'importo della semplice rendita vitalizia, in quanto ogni opzione che comporti la probabilità che le somme siano erogate per un periodo superiore a quello riferito alla sola rendita vitalizia, ha l'effetto di ridurre l'importo della rendita prescelta rispetto a quello della rendita vitalizia stessa. Lo stesso concetto può essere esteso alle rendite con maggiorazione per LTC, che comportano la probabilità che le somme siano erogate per un importo doppio rispetto a quello iniziale.

In caso di attivazione dell'opzione di rendita con maggiorazione per LTC, è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante un questionario sanitario compilato da parte del suo medico curante.

La scelta del beneficiario della reversibilità

1. Le prestazioni pensionistiche sono reversibili, a domanda del beneficiario, in favore di una persona irrevocabilmente designata dal beneficiario stesso. La scelta della testa reversionaria deve essere comunicata al Fondo nel momento in cui l'iscritto esercita l'opzione a favore della rendita reversibile. Nello stesso momento l'iscritto deve inoltre scegliere la percentuale di reversibilità, ma **una volta accesa la prestazione in forma di rendita non è più possibile modificare né la testa reversionaria né la percentuale di reversibilità.**

Convenienza nella scelta del tipo di rendita

La scelta del tipo di rendita è ovviamente legata a valutazioni di tipo strettamente personale.

Calcolo della prestazione in rendita

1. La determinazione della rendita dipende dall'ammontare del capitale di fine periodo, dall'età e dal sesso del titolare e dalle opzioni da questi prescelte (rendita vitalizia, reversibile, ecc.).
2. La "trasformazione" del capitale in rendita avviene applicando ai capitali consolidati in ciascuna epoca il coefficiente di conversione che tiene conto dell'andamento demografico della popolazione italiana (e in particolare della speranza di vita alle varie età), dell'età e del sesso dell'assicurato. L'aumento della durata della vita rende quindi estremamente difficile e complesso poter ipotizzare,

durante il periodo lavorativo, quella che sarà la rendita erogabile al momento del pensionamento. Attualmente le tabelle demografiche applicate sono le **IPSS5 con tasso tecnico 0,50%**.

Rivalutazione della rendita

1. Nel corso del periodo di godimento, a ogni anniversario della sua data di decorrenza, la rendita si rivaluta in funzione del rendimento del Fondo Auris, attribuito agli assicurati nella misura stabilita dalla convenzione vigente.
2. L'effettiva misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico predeterminato per ogni periodo, la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico, già conteggiato nell'elaborazione dei coefficienti utilizzati per determinare la rendita erogabile.

Modalità richiesta

Per attivare la rendita l'iscritto deve presentare l'apposito modulo per la richiesta della prestazione unitamente alla documentazione richiesta dal Fondo.

Si precisa che la domanda per l'erogazione della rendita può essere presentata dall'aderente decorsi almeno due mesi dall'acquisizione da parte del Fondo dell'ultimo contributo.

Eventuali domande presentate prima dei termini previsti saranno respinte e dovranno essere ripresentate.

Pagamento della rendita

1. Il pagamento della rendita (frazionamento) è effettuato direttamente dalla Compagnia Generali Italia S.p.A. ed è previsto in rate trimestrali posticipate o annuale posticipata.

Trattamento fiscale della rendita

1. Per il trattamento fiscale della rendita si veda il "Documento sul regime fiscale" sul sito del Fondo, all'indirizzo www.fipdaf.it.